



A.L. Servizi s.r.l. - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it) o [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)

## **Legge di Bilancio 2023: la pace fiscale in 12 mosse**

La legge di bilancio 2023 – n.197 del 29 dicembre 2022 - ha previsto, fra l'altro, tutta una serie di **misure di sostegno in favore del contribuente, attraverso il potenziamento degli istituti già a disposizione, e una riduzione straordinaria delle sanzioni**. L'intento è quello di venire incontro alle esigenze finanziarie dei contribuenti, invogliandoli ad accedere ai diversi istituti di compliance previsti, a sanzioni ridotte, senza sconti sulle imposte. Un *capitolo* a parte il legislatore lo dedica alle cripto valute, fissando ex novo le regole e contemporaneamente prevedendo una regolarizzazione per il passato. **Questo Focus che proponiamo ai Lettori vuole accendere un faro sulle 12 possibilità offerte dal Legislatore per chiudere i conti con il Fisco.**

### **Premessa**

La pubblicazione in G.U. della legge di bilancio 2023 – n.197 del 29 dicembre 2022 - ci consente di fare il punto su tutta una serie di misure di sostegno predisposte in favore del contribuente.

In particolare, in 12 mosse, è possibile trovare la via giusta per chiudere i conti con il Fisco, ottenendo un notevole vantaggio sanzionatorio.

In questo nostro Focus, in 12 riquadri, evidenziamo le diverse misure predisposte dal Legislatore.

**La definizione degli avvisi bonari: commi 153-159, dell'art.1 della L.n.197/2022**

### **1. LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI: COMMI 153-159, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

Il pacchetto previsto dal Legislatore in ordine alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni si snoda

sostanzialmente su due direttrici:

- somme dovute relative alla liquidazione delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 – 1° gennaio 2023 - , ovvero recapitate successivamente a tale data;
- somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Resta fermo, per entrambe le ipotesi, che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

**Riduzione delle sanzioni al 3%, senza riduzione sulle imposte**



**La definizione degli anni 2019, 2020 e 2021**

**Le rateizzazioni in corso**



Il comma 153, dell'art.1, della L.n.197/2022, prevede che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-*bis* del DPR n.600/1973 e 54-*bis* del DPR n.633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.462/1997 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute), non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli

Il comma 155, dell'art.1, della L.n.197/2022, prevede che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-*bis* del DPR n.600/73 e 54-*bis* del DPR n.633/72, il cui pagamento rateale ai sensi dell'art.3-*bis* del D.Lgs.n.462/97, è ancora in corso al 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso art.3-*bis* del D.Lgs.n.462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie

interessi e delle somme aggiuntive.

Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli artt.2 e 3-*bis* del D.Lgs.n.462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In deroga a quanto previsto all'art.3, della L.n.212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-*bis* del D.P.R.n.600/1973 e 54-*bis* del D.P.R.n.633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art.25, comma 1, lett.a) del D.P.R.n.602/1973, sono prorogati di un anno.

disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

### Le modifiche ai piani di rateizzazione

Lo stesso articolo 1, con il comma 159, della L.n.197/2022, interviene sull'art.3-bis, comma 1, del D.Lgs.n.462/1997, consentendo, di fatto, a tutti, indipendentemente dall'importo, la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali, di pari importo, indipendentemente dall'importo da rateizzare (antecedentemente, invece, l'art.3-bis, comma 1, del D.Lgs.n.462/1997 prevedeva che *"Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo"*).

**Il salvasport:  
commi 160 e 161,  
dell'art.1, della  
L.N. 197/2022**

### 2. IL SALVASPORT: COMMI 160 E 161, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022

I commi 160 e 161, dell'art.1, della L.n.197/2022, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive

in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, sono intervenuti sugli adempimenti già sospesi riguardanti le ritenute e l'Iva.

Infatti, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'art.1, comma 923, lett.a) e c), della L.n.234/2021, dell'art.7, comma 3-bis, del D.L.n.17/2022, conv. con modif. dalla L.n.34/2022, e dell'art.39, comma 1-bis, del D.L.n.50/2022, conv. con modif. dalla L.n.91/2022, e dall'art.13 del D.L.n.176/2022, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

#### **Risoluzione n.80/E/2022**

I versamenti devono essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari. In caso di pagamento rateale, la maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute va versata per l'intero importo, contestualmente alla prima rata, utilizzando il codice tributo "1668" e indicando l'anno di riferimento "2022".

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui sopra. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

#### **Saldo e stralcio: commi da 222 a 230, dell'art.1, della L.N.197/2022**

#### **3.SALDO E STRALCIO: COMMI DA 222 A 230, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

I commi da 222 a 230, della L.n.197/2022 prevedono l'annullamento in automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro, ancorché compresi nelle precedenti definizioni di cui all'art.3 del D.L. n.119/2018, conv. con modif. dalla L. n.136/2018, all'art.16-bis del D.L.n.34/2019, conv. con modif. in L.n.58/2019, e all'art.1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari

provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023 è sospesa la riscossione dei debiti.

Dette disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art.3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L.n.n. 119 del 2018, conv. con modif. in L.n.136/2818, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'art.2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Somme escluse				
Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;	I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;	Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;	Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.	L'Iva riscossa all'importazione

#### **Enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**

Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art.30, comma 1, del DPR n.602/73; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

#### **Sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni**

### **amministrative**

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art.27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art.30, comma 1, del DPR.n.602/73; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni di stralcio, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2023).

Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti in esame e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'art.30, comma 1, del DPR n.602/73.

**Rottamazione  
quater: commi da  
231 a 252,  
dell'art.1, della  
L.N.197/2022**

### **4.ROTTAMAZIONE QUATER: COMMI DA 231 A 252, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

L'art.1, commi 231-252, della L.n. 197/2022 introduce una nuova "Definizione agevolata" per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

#### **La definizione**

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art.30, comma 1, del DPR n.602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art.27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

#### **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle somme di cui sopra è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle

---

quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

---

Unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate (5 anni)

---

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2%; non si applicano le disposizioni dell'art.19 del DPR n.602/73, relative alle dilazioni di pagamento.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

### **La manifestazione di adesione**

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dal 1° gennaio 2023.

In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

### **Pendenza di giudizi**

Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

---

Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra previste.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

---

### **Effetti della presentazione della dichiarazione**

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt.28-ter1 e 48-bis2 del DPR n.602/73;
- g. g) si applica la disposizione di cui all'art.54 del D.L.n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.n.96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione resa disponibile al contribuente;
- b. mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione indicante le somme da versare;
- c. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione:

- a. alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- b. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Lieve inadempimento ed inefficacia della definizione**

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5

1 Norma che si occupa dei pagamenti dei rimborsi mediante compensazione volontaria

2 Norma che si occupa dei pagamenti delle PP.AA.

---

giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

---

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L.n.3/2012 (liquidazione del patrimonio), o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs.n.14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Debiti esclusi dalla definizione**

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  - b. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  - c. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - d. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- 

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs.n.285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la rottamazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art.27, sesto comma, della L.n.689/1981, e quelli di cui all'art.30, comma 1, del DPR. n.602/73 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.112/1999.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al D.Lgs.n.14/2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Possono essere estinti, secondo le disposizioni sopra indicate, anche se con

---

riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

- a. dell'art.6, comma 2, del D.L.n.193/2016, conv. con modif. dalla L.n.225/2016;
- b. dell'art.1, comma 5, del D.L.n.148/2017, conv. con modif. dalla L.n.172/2017;
- c. dell'art.3, comma 5, del D.L. n.119/2018, conv. con modif. dalla L.n.136/2018;
- d. dell'art.1, comma 189, della L.n.145/2018;
- e. dell'art.16-bis, commi 1 e 2, del D.L.n.34/2019, conv. con modif. dalla L.n.58/2019.

A seguito del pagamento delle somme di cui sopra, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

**La  
regolarizzazione  
delle violazioni  
formali: commi da  
166 a 173,  
dell'art.1, della  
L.N.197/2022**

## **5. LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI: COMMI DA 166 A 173, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

I commi da 166 a 173, dell'art.1, della L.n.197/2022, prevedono la regolarizzazione delle irregolarità formali, norme costruite sulla falsariga dell'art.9, del D.L.119/2018, conv. con modif. in L.136/2018, e destinata sia alla platea delle "partite IVA", siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sia ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell'adempiere agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti<sup>3</sup>.

Precedente dettato normativo, peraltro, oggetto di una puntuale lettura da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.11/E/2019.

### **La norma**

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni

<sup>3</sup> Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art.5-quater del D.L.n.167/1990, conv. con modif. dalla L.n.227/1990.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L.n.167/1990, conv. con modif. dalla L.n.227/1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero<sup>4</sup> (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero<sup>5</sup> (IVIE).

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.

#### **Proroga dei termini**

In deroga all'art.3, comma 3, della L.n.212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, sono prorogati di due anni.

**La definizione agevolata degli atti: commi da 179 a 185 dell'art.1, della L.N. 197/2022**

#### **6.LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI: COMMI DA 179 A 185, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

I commi da 179 a 185, dell'art.1, della L.n.197/2022 prevedono – temporaneamente - una forma di adesione agevolata e una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

#### **Il dettato normativo**

In particolare:

- il comma 179, dell'art.1, della L.n.197/2022, prevede che, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli artt.2 e 3 del D.Lgs.n.218/1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art.24 della L.n.4/1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'art.2 e al comma 3 dell'art.3 del D.Lgs.n.218/1997 si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Dette previsioni normative si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'art.5-ter del D.Lgs.n.218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- il comma 180, dell'art.1, della L.n.197/2022, prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate

<sup>4</sup> Articolo 19, commi da 18 a 22, del D.L.n.201/2011, conv. con modif. dalla L.n.214/2011

<sup>5</sup> Articolo 19, commi da 13 a 17, del citato D.L.n.201/2011, conv. con modif. dalla L.n.214/2011

---

successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs.n.218/1997, entro il termine ivi previsto<sup>6</sup> sempre con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate (e non del minimo previsto);

- il comma 181, della L.n.197/2022, estende le disposizioni relative all'acquiescenza anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
- 

Sono esclusi dalla definizione in esame, in forza di quanto disposto dal comma 183, dell'articolo 1, della L.n.197/2022, gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, del D.L.n.167/1990, conv. con modif. dalla L.n.227/1990.

Per effetto di quanto disposto dal comma 182, dell'art.1, della L.n.197/2022, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

Con i commi 182 e 184, dell'articolo 1, della L.n.197/2022, vengono previste delle disposizioni di chiusura:

- resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.218/1997, non derogate;
  - ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono demandate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della presente definizione agevolata.
- 

**La  
regolarizzazione  
degli omessi  
pagamenti di rate  
dovute per gli  
strumenti  
definitivi: commi  
219, 220 e 221,  
dell'art.1, della  
L.N. 197/2022**

## **7. LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE PER GLI STRUMENTI DEFINITIVI: COMMI 219, 220 e 221, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

La Legge di bilancio 2023 – art.1, commi 219, 220 e 221 della L.n.197/2022 – propone, fra l'altro, la regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi, che consente di ridare vita ad una serie di strumenti deflativi, che diversamente non potrebbero godere dei vantaggi previsti.

La norma che il Legislatore ha introdotto viene, quindi, incontro a quei contribuenti che hanno chiuso la *querelle* con il Fisco, usufruendo dei diversi istituti deflativi che l'ordinamento tributario propone, ma poi non sono riusciti a stare *al passo* con i versamenti.

---

<sup>6</sup> Entro il termine per la proposizione del ricorso

In particolare, il comma 219, dell'art.1, della L.n.197/2022 prevede, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento.

#### Dettato normativo



**a)**

**b)**



Omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'art.17-bis, comma 6, del D.Lgs.n.546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta

Omesso o carente versamento degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli artt.48 e 48-*bis* del D.Lgs.n.546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

#### La condizione

La condizione per il pagamento della sola imposta, senza sanzioni, è che il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella ovvero dell'atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs.n.241/1997.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti della norma introdotta e il competente Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di

---

cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

---

**Il ravvedimento straordinario: commi da 174 a 178, dell'art.1, della L.N.197/2022**

## **8.IL RAVVEDIMENTO STRAORDINARIO: COMMI DA 174 A 178, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

La Legge di bilancio 2023 – art.1, commi da 174 a 178, della L.n.197/2022 – prevede un ravvedimento speciale. Infatti, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e della regolarizzazione delle irregolarità formali<sup>7</sup>), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate ( sono quindi escluse le dichiarazioni omesse) relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

### **La novità**

Al di là della riduzione della sanzione prevista rispetto al normale ravvedimento, viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

---

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art.36-ter del DPR n.600/73<sup>8</sup>.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del DPR n.602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

---

<sup>7</sup> Per le quali sono previste definizioni ad hoc

<sup>8</sup> Così come peraltro sostanzialmente previsto, come abbiamo visto, per il ravvedimento normale

---

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In pratica non è sanabile il quadro RW.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione della norma in esame.

---

**La chiusura delle liti pendenti: commi da 186 a 205, dell'art.1, della L.N.197/2022**

## **9.LA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI: COMMII DA 186 a 205, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2, dell'art.12 del D.Lgs.n.546/92.

### **Importi dovuti**

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della controversia.

In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a. del 40 % del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b. del 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

---

### **Controversie sanzionatorie**

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023 e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente de finizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

### **Esclusioni**

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

- a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

### **Perfezionamento della definizione e versamento delle somme dovute**

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs.n.218/97, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali<sup>9</sup> calcolati dalla data del versamento della prima rata.

<sup>9</sup> A partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022.

---

È esclusa la compensazione prevista dall'art.17 del D.Lgs.n.241/1997.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2023.

---

### **Sospensione delle controversie su istanza e sospensione dei termini per l'impugnazione**

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

---

### **Il diniego della definizione**

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi al

---

---

l'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla data di notificazione.

---

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196, dell'art.1, della L.n.197/2022 (la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa).

Con uno o più provvedimenti del di rettore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni sopra viste alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

### **La definizione dei giudizi pendenti in Cassazione ex art.5 della L.n.130/2022**

In forza di quanto prescritto dal comma 204, dell'art.1, della L.n.197/2022, resta ferma, in alternativa alla chiusura delle liti pendenti sopra illustrata, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'art.5 della L.n.130/2022.

L'art.5, della L.n.130/2022, aveva già aperto le porte alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione – pur se con dei limiti - attraverso due modalità:

- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art.62 del D.Lgs.n.546/1992, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle
-

---

quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.n.289/200210, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del C.p.c., previo pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia;

- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato sempre ai sensi dell'art.16, comma 3, della L.n.289/2022, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia.

Le controversie tributarie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 22 settembre 2022, purchè, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta pure la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della L.n.89/2001. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Sono escluse - anche in questo caso - dall'applicazione delle disposizioni della mini sanatoria le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

---

10 Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

---

Entro lunedì 16 gennaio 2023 (poiché il 120 giorno successivo all'entrata in vigore della norma cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione, con il pagamento distinto degli importi dovuti. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, pur se la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della norma di sanatoria.

Il legislatore non ha previsto una sospensione automatica delle liti definibili, così che è necessario apposita richiesta al giudice da parte del contribuente, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni agevolative. In tal caso il processo è sospeso fino al 16 gennaio 2023.

Ciascun ente territoriale – per i tributi locali - stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

---

**La conciliazione temporanea: commi da 206 a 2012, dell'art.1 della L.N.197/2022**

#### **10.LA CONCILIAZIONE TEMPORANEA: COMMI DA 206 A 212, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

La Legge di Bilancio 2023 - commi da 206 a 212, dell'art.1, della L.n.197/2022 - al fine di potenziare gli strumenti deflativi a disposizione, riducendo il carico sanzionatorio, ha previsto, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, una conciliazione temporanea. Infatti, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'art.48 del D.Lgs.n.546/92.

In deroga a quanto previsto dall'art.48-ter, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, all'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Come previsto dall'art.48-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs.n.546/1992, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.8 del D.Lgs.n.218/1997, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun

---

---

trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall'art.17 del D.Lgs.n.241/1997.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs.n.471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

- a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'art.48 del D.Lgs.n.546/92.

---

**La definizione transattiva: commi da 213 a 218, dell'art.1, della L.N. 197/2022**

#### **11. LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA : COMMI DA 213 A 218, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

I commi da 213 a 218, dell'art.1, della L.n.197/2022, in alternativa alla definizione agevolata, prevedono che nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs.n.546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, possa rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. Anche in questo caso è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs.n.241/1997.

---

---

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.390 del codice di procedura civile.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

- a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  - b. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
- 

**Cripto – valute:  
commi da 138 a  
146, dell'art.1,  
della  
L.N.197/2022**

## **12.CRIPTO -VALUTE: COMMI DA 138 a 146, DELL'ART.1, DELLA L.N.197/2022**

La Legge di bilancio 2023, nel formulare ex novo il regime fiscale delle cripto-valute, ha pure previsto una forma di regolarizzazione per il passato.

In particolare, i soggetti di cui all'art.4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 – e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia - che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività<sup>11</sup> detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione.

I soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale – che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento - possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'art.4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di emersione e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

---

<sup>11</sup> Rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga

---

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138, dell'art.1, della L.n.197/2022 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140, del medesimo art.1, della L.n.197/2022 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività emerse e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'art.5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modif. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

---